

Roma, 23 marzo 2021

Prot. N. 68/2021/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali

**Oggetto: Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 cd" Decreto sostegni"***Care colleghe e cari colleghi,*

nell'inviarvi il testo del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vi segnaliamo le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

**Lavoratori fragili**

- **L'art. 15 del decreto prevede che fino al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità** in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori disabili gravi, **svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.**

Se la prestazione **non può essere svolta in modalità agile fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori in condizione di fragilità il periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, **è equiparato a ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto** e per i lavoratori in condizione di grave disabilità non rilevano ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

**Questa disciplina si applica retroattivamente anche con riferimento al periodo che va dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto.**

**Sanità pubblica**

- L'art. 20 integra le disposizioni relative alla campagna vaccinale introdotte dalla legge di bilancio 2021. In particolare il comma 2 lettera d), modificando l'art. 1 comma 464 della legge di bilancio

2021, consente agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro, di ricorrere per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Ccnl 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai riposi. Nella precedente versione della norma questa possibilità era limitata ai soli casi in cui il numero dei professionisti sanitari non risultava sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2.

- L'art. 20 comma 2 lettera e), introduce il nuovo comma 464 bis alla legge di bilancio 2021, disponendo che, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, **al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce volontariamente all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale non si applica la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro (art. 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412) e il divieto di cumulo di impieghi e incarichi stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.** All'attuazione di questa norma si provvede nei limiti di spesa del personale vigenti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Trattamenti di sostegno al reddito

- L'art. 8 comma 2 prevede la concessione delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 in favore dei datori di lavoro privato che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali trattamenti, per i quali non è dovuto alcun contributo addizionale, possono essere richiesti per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021. Il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
- L'art. 10, comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 2400 euro in favore: a) dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto. I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.

La domanda per tale indennità, cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità, va presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021 tramite un modello predisposto dallo stesso istituto.

### Proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo

- L'art. 8 comma 9 conferma la **proroga al 30 giugno 2021 del divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo**. Fino alla stessa data, restano sospese anche le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto). **Fino al 30 giugno 2021, indipendentemente dal numero dei dipendenti, resta precluso l'avvio di nuove procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo** (ex art. 3 legge 604/1966) e risultano sospese le procedure in corso.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il predetto divieto di licenziamento individuale e collettivo opera solo con riferimento ai datori di lavoro che richiedono le prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga previste dall'art. 8 comma 2 del decreto, a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Entrambi i divieti di licenziamento (collettivo e individuale) non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., oppure nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

### Proroga dei contratti a tempo determinato

- L'art 17 prevede che fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta anche in assenza dei presupposti previsti dall'art. 19 comma 1 del d.lgs. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria). Per l'applicazione di questa norma non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute in data antecedente al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto.

### Terzo settore

- L'articolo 14 dispone un incremento del «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» pari a 100 mln di euro per il 2021. Si ricorda che il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**Funzioni locali**

- L'art. 35 comma 1 dispone lo stanziamento di 51 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e delle polizie locali relativamente al periodo decorrente dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.
- L'art. 20 comma 2 lettera h) consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico (comprese quindi le farmacie comunali). La possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale  
*Maurizio Petriccioli*  


All: Testo del Decreto legge 41\_2021